

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 155/01)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(1)</sup> prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:

- ossido di zinco,
- solfato di zinco,
- bis(ortofosfato) di trizinco.

Lo Stato membro relatore designato a norma del regolamento summenzionato ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti <sup>(3)</sup>, e ha proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/468/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, presenta i risultati delle valutazioni dei rischi <sup>(5)</sup> e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 231 del 28.9.1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GUL 161 del 29.6.1994, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GUL 161 del 20.6.2008.

<sup>(5)</sup> La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:  
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.

---

## ALLEGATO

## PARTE 1

N. CAS: 1314-13-2

N. EINECS: 215-222-5

Formula di struttura:	ZnO
Denominazione EINECS:	Ossido di zinco
Nome IUPAC:	Ossido di zinco
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione ( <sup>1</sup> ):	N: R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita conformemente al metodo per i metalli applicabile in quel momento e al documento tecnico di orientamento sulla valutazione del rischio a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente in materiali per la fabbricazione della gomma, in prodotti di vetro e ceramica. Essa viene inoltre utilizzata come inibitore di corrosione in vernici, come materia prima per la produzione di sostanze chimiche a base di zinco, additivo per carburanti e oli lubrificanti, e infine come additivo a base di zinco in fertilizzanti, mangimi animali e vitamine per uso umano. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

## A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

## I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di febbre da fumi metallici a seguito di tossicità acuta per inalazione durante la saldatura di acciaio zincato,
- rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta ed esposizione combinata ripetuta (inalazione ed esposizione cutanea) dovute all'utilizzazione di vernici contenenti ossido di zinco.

La conclusione della valutazione dei rischi per

## I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

## LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

(<sup>1</sup>) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

## B. Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per il metallo di zinco (n. Einesc 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio per gli scenari specifici elencati di seguito. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito di un'esposizione dovuta alla produzione in un unico sito (solo per i sedimenti) e all'utilizzazione nell'industria di lavorazione del vetro e nell'industria della ferrite (solo per i sedimenti), nei varistori, nei processi con catalizzatori, nella formulazione di lubrificanti, nel trattamento delle vernici, nella formulazione di prodotti farmaceutici-cosmetici e nell'uso privato di tali prodotti (solo per i sedimenti). Nessun rischio immediato è stato rilevato per alcuni impianti di produzione e scenari di lavorazione (con emissioni in acqua); non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni di fondo dello zinco, su scala regionale.

1.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto per tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ambiente terrestre locale a seguito di esposizione dovuta all'utilizzazione nell'industria di lavorazione del vetro, nella formulazione di lubrificanti e di prodotti farmaceutici-cosmetici.

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi per alcuni scenari locali (non tutti). Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per i microorganismi negli impianti di depurazione a seguito di un'esposizione dovuta all'utilizzazione nell'industria di lavorazione del vetro, nei varistori, nei processi con catalizzatori, nella formulazione di lubrificanti, nel trattamento delle vernici e nella formulazione di prodotti farmaceutici-cosmetici.

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

### STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dall'ossido di zinco; essa è dunque d'applicazione. Inoltre, sulla base dei risultati del rapporto sulla valutazione dei rischi, si raccomanda di:

- stabilire a livello comunitario valori limite per l'esposizione professionale ai fumi di saldatura conformemente alla direttiva 98/24/CE <sup>(1)</sup> o alla direttiva 2004/37/CE <sup>(2)</sup>, secondo il caso.

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

- valutare l'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi, ai sensi della direttiva 2008/1/CE <sup>(3)</sup> e della direttiva 2000/60/CE <sup>(4)</sup>, per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, includere l'ossido di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

### PARTE 2

N. CAS: 7733-02-0

N. Einecs: 231-793-3

Formula di struttura:	ZnSO <sub>4</sub>
Denominazione Einecs:	Solfato di zinco
Nome IUPAC:	Solfato di zinco
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione <sup>(5)</sup> :	Xn; R22 R41 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata effettuata secondo il metodo per i metalli applicabile in quel momento e conformemente al documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la produzione di fertilizzanti e pesticidi, a fini farmaceutici in agricoltura (additivi per mangimi) e nell'industria chimica. La sostanza viene usata inoltre nella produzione di viscosa, come agente di flottazione nell'industria estrattiva, come inibitore di corrosione nell'industria galvanica e nei processi di trattamento dell'acqua. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.

<sup>(1)</sup> GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GUL 158 del 30.4.2004, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

**VALUTAZIONE DEI RISCHI****A. Salute umana**

La conclusione della valutazione dei rischi per

**I LAVORATORI**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

**I CONSUMATORI**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

**LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

**LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

**B. Ambiente**

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Eines 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

**L'ATMOSFERA**

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

**L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI**

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria dei fertilizzanti ad uso agricolo (formulazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato per l'utilizzo nell'industria mangimistica agricola (formulazione); non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni di fondo di zinco su scala regionale,
- rischi di ripercussioni sugli organismi dei sedimenti a seguito di esposizione locale dovuta all'utilizzazione nell'industria dei fertilizzanti ad uso agricolo (formulazione), nell'industria mangimistica agricola (formulazione) e nell'industria chimica (lavorazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato in alcuni scenari di lavorazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni di fondo di zinco su scala regionale.

1.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

#### L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica (lavorazione), nell'industria dei pesticidi ad uso agricolo (lavorazione) e nell'industria dei fertilizzanti ad uso agricolo (formulazione).

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

#### I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzo nell'industria chimica (lavorazione), nell'industria dei pesticidi ad uso agricolo (lavorazione) e nell'industria dei fertilizzanti ad uso agricolo (formulazione).

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

### STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

- valutare la necessità, ai sensi della direttiva 2008/1/CE <sup>(1)</sup> e della direttiva 2000/60/CE <sup>(2)</sup>, di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco) che secondo la strategia di riduzione dei rischi contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE includere il solfato di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

### PARTE 3

N. CAS: 7779-90-0

N. EINECS: 231-944-3

Formula di struttura:	$Zn_3(PO_4)_2$
Denominazione EINECS:	Bis(ortofosfato) di trizinc
Nome IUPAC:	Bis(ortofosfato) di trizinc
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione <sup>(3)</sup> :	N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita conformemente al metodo per i metalli applicabile in quel momento e conformemente al documento tecnico di orientamento sulla valutazione del rischio a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come pigmento inorganico anticorrosivo attivo nei prodotti di fondo e nelle vernici con funzione anticorrosione nell'industria delle vernici, delle lacche e delle pitture. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

### A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

### B. Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente, descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Eines 231-175-3).

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzo nell'industria delle vernici (formulazione e lavorazione).

1.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

#### L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di ripercussioni per l'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzo nell'industria delle vernici (formulazione).

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

#### I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito di esposizione derivante dall'utilizzo nell'industria delle vernici (formulazione e lavorazione).

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

### STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

- valutare la necessità, ai sensi della direttiva 2008/1/CE <sup>(1)</sup> e della direttiva 2000/60/CE <sup>(2)</sup>, di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione dei rischi contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE includere il bis(ortofosfato) di trizincio nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.  
<sup>(2)</sup> GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.